

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 20 DEL 24 MAGGIO 2024

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **REVISIONE E ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA'**

La Direttiva "Corporate Sustainability Reporting Directive" – CSRD rafforza le norme di rendicontazione di sostenibilità societaria per gli aspetti ambientali, sociali e di governance a favore della trasparenza informativa, e acclude l'informativa di sostenibilità nella relazione sulla gestione ed introduce importanti novità anche in tema di revisione e attestazione. Di seguito si analizzano i principali aspetti della riforma.

- **CONVERSIONE PNRR E PRINCIPALI DISPOSIZIONI URGENTI SUGLI INVESTIMENTI**

Con la conversione in Legge del DL denominato "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR" sono state apportate alcune modifiche al progetto di investimenti "Transizione 5.0". In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

- **FISCALITA' DIRETTA NEI BED AND BREAKFAST**

La disciplina normativa dei B&B è contenuta nei regolamenti regionali, l'attività ricettiva spesso svolta a conduzione familiare, viene esercitata presso il domicilio del proprietario, offrendo il pernottamento e la prima colazione agli ospiti. L'attività può prendere i connotati di una prestazione di tipo occasionale oppure di una vera e propria attività imprenditoriale con gli obblighi fiscali che ne susseguono. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

- **AGEVOLAZIONE AGRIVOLTAICO: INVIO DOMANDE DAL 4 GIUGNO**

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato, con decreto dipartimentale, le Regole Operative che disciplinano le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi previsti dal PNRR per la realizzazione di sistemi agrivoltaici innovativi in favore degli imprenditori agricoli e loro aggregazioni o associazioni temporanee di impresa che includano almeno un imprenditore agricolo. L'incentivo consiste in un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili e una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete. È previsto un unico periodo di presentazione delle istanze di partecipazione, Aste e Registri, a partire dal giorno 4 giugno 2024 alle ore 12:00 fino al giorno 2 settembre 2024 alle ore 12:00.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo i soggetti che possono fruire dell'agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle proposte.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 24.05.2024 AL 07.06.2024**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Formazione sicurezza: obbligo frequenza corsi anche fuori orario

La Cassazione, nella sentenza 12790 del 10 maggio 2024, ribadisce un **obbligo molto ampio a carico dei lavoratori chiamati a frequentare i corsi di formazione sulla sicurezza in azienda**.

Il caso riguardava **un dipendente che ha rifiutato di partecipare a corsi programmati al di fuori del suo turno di lavoro**. Era quindi stato posto in aspettativa senza retribuzione fino all'avvenuta frequenza e aveva fatto ricorso per avere quanto non percepito.

La Cassazione conferma le decisioni di primo e secondo grado che hanno specificato che la norma del TU Sicurezza (art. 37, comma 12, d. lgs. n. 81/2008) non impone l'obbligo per il datore di lavoro di organizzare i corsi di formazione sulla sicurezza durante il turno di lavoro di ogni singolo dipendente ma lo invita durante i turni di lavoro dei suoi dipendenti, compatibilmente con le esigenze aziendali, considerando la frequenza come orario di lavoro.

La **formazione dei lavoratori deve infatti avvenire durante l'orario di lavoro**, intendendo l'**orario complessivo di attività lavorativa dell'azienda**, sia ordinario che straordinario ferma restando la retribuzione dovuta con le eventuali maggiorazioni spettanti.

La messa in aspettativa d'ufficio del dipendente fino alla frequenza del corso è stata correttamente qualificata come misura di sicurezza per l'incolumità dello stesso lavoratore e ad evitare eventuali responsabilità del datore in caso di infortunio.

Concessioni balneari: proroga tecnica possibile solo fino al 31.12.2024

Con **tre sentenze** depositate il 20 maggio 2024 (n.4479, 4480, 4481) il Consiglio di Stato si esprime **contro le proroghe delle concessioni balneari** che di fatto violano le norme UE in materia.

Le pronunce affrontano anche il problema delle proroghe per la stagione avviata, e **al fine di tutelare tutti gli interessi in campo, si accoglie la possibilità di una proroga tecnica delle concessioni, solo fino al 31 dicembre 2024 e nei limiti strettamente necessari per concludere le procedure di gara**.

Secondo il Consiglio di Stato non è più procrastinabile l'indizione delle gare per l'assegnazione delle concessioni demaniali e **le autorità preposte devono avviare immediatamente le procedure di gara** imparziali e trasparenti per garantire la conformità con i principi di concorrenza stabiliti dal diritto dell'Unione Europea.

Tuttavia, **per poter fruire di tale proroga tecnica**, le autorità amministrative competenti e, in particolare quelle comunali, **devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi**, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi.

Credito d'imposta 4.0: spetta se il bene locato è riscattato?



Con la [Risposta all'interpello n. 109 del 21 maggio](#) le Entrate **chiariscono la spettanza del credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0** nel caso di **un bene oggetto prima di contratto di locazione e poi riscattato** dal locatario.

Nel caso di specie, la società ha stipulato un contratto di noleggio, avente ad oggetto il diritto d'uso oltre ai servizi di manutenzione e riparazione di un impianto per la durata di 18 mesi, con rinnovo automatico per ulteriori 3 mesi. La Società dichiara di aver esercitato l'opzione di riscatto e chiede chiarimenti in merito all'applicazione al suo caso della normativa relativa al Credito d'imposta 4.0, con specifico riferimento alla sussistenza del requisito della "novità" in caso di acquisto di un bene precedentemente oggetto di noleggio tra le stesse.

Le Entrate chiariscono che la Società non può fruire del Credito d'imposta 4.0 per l'acquisto dell'impianto poiché il suo utilizzo (in data precedente all'acquisto agevolabile), in base al Contratto di noleggio, comporta che l'impianto stesso debba ritenersi come un bene già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente; quindi, nel caso in esame, viene così a mancare l'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento previsto dalla norma di riferimento.

Fondo crescita sostenibile: domande dal 10 luglio

Il MIMIT ha informato dell'apertura dal 10 luglio dello sportello per le **domande per gli incentivi a valere sul fondo crescita sostenibile, riguardanti i progetti di ricerca e sviluppo sperimentale delle imprese del mezzogiorno**, localizzate nelle regioni **Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**. **Dal 10 luglio**, le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e di ricerca **potranno presentare istanza per l'accesso agli incentivi allo sportello online di Mediocredito centrale**, gestore della misura per conto del Ministero.

Attenzione al fatto che già a partire **dal 25 giugno** i soggetti interessati potranno **precompilare le domande** tramite la procedura informatica disponibile al link: <https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/mise-fcs/>

I progetti devono prevedere attività di **ricerca industriale e sviluppo sperimentale** che facciano **utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (KETs)**, in particolare:

- ◆ nanotecnologia e materiali avanzati,
- ◆ fotonica e micro/nano elettronica,
- ◆ sistemi avanzati di produzione,
- ◆ tecnologie delle scienze della vita,
- ◆ intelligenza artificiale,
- ◆ connessione e sicurezza digitale.

Le spese e i costi ammissibili non devono essere inferiori a 3 milioni di euro e superiori a 20 milioni.

I **finanziamenti agevolati** sono concessi per una percentuale massima del 50% delle spese e dei costi ammissibili per le grandi imprese e del **40%** per le piccole e medie imprese. Gli incentivi concessi nella forma del **contributo diretto** alla spesa sono articolati sulla base della dimensione dell'impresa proponente: **30%** per le piccole imprese, **25%** per le medie imprese, **15%** per le grandi imprese.




Bonus ristrutturazioni: condizioni di fruizione per il detentore

Con [risposta all'interpello n. 112 del 23 maggio](#) le entrate replicano ad un soggetto istante che domanda **chiarimenti sulla fruizione della detrazione** prevista per **interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica** degli edifici (di cui all'articolo 16-bis del TUIR).

La detrazione, secondo le Entrate, **spetta anche al detentore dell'immobile che verrà ricostruito dopo la demolizione di un fabbricato collabente**, a condizione che questi interventi non siano considerati come nuova costruzione.

In merito ai requisiti soggettivi si evidenzia che la detrazione spetta ai contribuenti che possiedano o detengano l'immobile oggetto degli interventi sulla base di un titolo idoneo e che sostengano le relative spese. Pertanto, il detentore dell'immobile può fruire della detrazione se ha il consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori e la detenzione dell'immobile risulta da un atto regolarmente registrato al momento dell'avvio dei lavori e al momento del sostenimento delle spese.

Concludiamo informando che, il MEF ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il **Decreto 8 marzo** con l'**aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati**, in particolare aggiornando i **coefficienti**, relativi al 2024, per la **determinazione della base imponibile IMU**, dei fabbricati classificabili **nel gruppo catastale D** ossia, gli immobili a destinazione speciale non iscritti in catasto, posseduti da imprese e contabilizzati distintamente.



REVISIONE E ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

La **Direttiva “Corporate Sustainability Reporting Directive” – CSRD¹** rafforza le norme di rendicontazione di sostenibilità societaria per gli **aspetti ambientali, sociali** e di **governance** a favore della **trasparenza informativa**, così come acclude l'**informativa di sostenibilità** nella **relazione sulla gestione** ed **introduce importanti novità** anche in tema di **revisione** e **attestazione**.

Gli stakeholders richiedono con sempre maggiore urgenza garanzie sull'affidabilità dell'informativa di sostenibilità.

In risposta a tale esigenza il legislatore europeo ha introdotto l'**obbligo di conformità ai principi di rendicontazione** prevedendo altresì l'**approccio graduale dalla limited” alla “reasonable assurance”** e ponendo **attenzione** al **controllo** della **qualità dell'attività** del **soggetto responsabile** della **revisione** del **reporting di sostenibilità**.

Il **MEF²**, ha reso disponibile per la **consultazione pubblica³** lo **Schema del decreto che dovrà recepire in Italia la direttiva (UE) CSRD**. Schema che, tra gli altri punti, integra le disposizioni in vigore⁴ per la parte relativa alla revisione e rilascio della **relazione di attestazione del reporting di sostenibilità, coerentemente a quanto già previsto per il bilancio d'esercizio**.

Di seguito si analizzano i principali aspetti della riforma.

REVISIONE E ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ	
PREMESSA	<p>La Direttiva “Corporate Sustainability Reporting Directive” – CSRD, nell'ambito degli obiettivi del Green Deal Europeo, ha la finalità di rafforzare le norme di rendicontazione societaria di sostenibilità per garantire la trasparenza dell'informativa per i fattori Environmental, Social e Governance (ESG), prevedendo uno Standard unico Europeo, European Sustainability Reporting Standard (ESRS).</p> <p>L'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) è l'Organismo al quale è stata affidata la stesura dei principi di rendicontazione in conformità ai principi generali della Direttiva⁵.</p> <p>La rendicontazione di sostenibilità è oggetto della revisione ed attestazione di conformità che dovrà essere rilasciata da un soggetto a ciò preposto. Le imprese possono a tal fine incaricare un revisore legale o società di revisione legale iscritto al registro dei revisori legali.</p> <p>Le principali novità della Direttiva CSRD riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ la previsione dell'obbligo di conformità ai principi di rendicontazione;◆ il graduale approccio da un incarico finalizzato ad acquisire la sicurezza limitata ad uno finalizzato ad acquisire la ragionevole sicurezza.

¹ Direttiva (UE) 2022/2464 in vigore dal 05.01.2023.


² **nel rispetto della scadenza del termine di recepimento della Direttiva (UE)**, da effettuarsi entro il 06.07.2024.

³ fino al 18.03.2024.

⁴ D. Lgs 39/2010.

⁵ Ex artt. 29 -ter e 29-quater.



<p>APPLICABILITÀ DEI PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE DAL 01.01.2024</p>	<p>L'applicazione delle disposizioni della CSRD avverrà in maniera graduale nel tempo a seconda della tipologia di destinatari, ossia a decorrere dall'esercizio finanziario che inizia:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="454 338 523 533">1)</td> <td data-bbox="523 338 1460 533">il 01.01.2024 (o ad una data successiva) per le grandi imprese e per le imprese madri di grandi gruppi, con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata) e che siano enti di interesse pubblico, ossia per i sogetti già tenuti all'obbligo di pubblicare la dichiarazione non finanziaria ai sensi del regime previgente</td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 533 523 629">2)</td> <td data-bbox="523 533 1460 629">il 01.01.2025 (o ad una data successiva) per tutte le grandi imprese e società madri di grandi gruppi diverse da quelle di cui al punto 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 629 523 824">3)</td> <td data-bbox="523 629 1460 824">il 01.01.2026 (o ad una data successiva) per le piccole e medie imprese con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive</td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 824 523 875">4)</td> <td data-bbox="523 824 1460 875">il 01.01.2028 (o ad una data successiva) per imprese di paesi terzi</td> </tr> </table>	1)	il 01.01.2024 (o ad una data successiva) per le grandi imprese e per le imprese madri di grandi gruppi, con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata) e che siano enti di interesse pubblico , ossia per i sogetti già tenuti all'obbligo di pubblicare la dichiarazione non finanziaria ai sensi del regime previgente	2)	il 01.01.2025 (o ad una data successiva) per tutte le grandi imprese e società madri di grandi gruppi diverse da quelle di cui al punto 1	3)	il 01.01.2026 (o ad una data successiva) per le piccole e medie imprese con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive	4)	il 01.01.2028 (o ad una data successiva) per imprese di paesi terzi
1)	il 01.01.2024 (o ad una data successiva) per le grandi imprese e per le imprese madri di grandi gruppi, con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata) e che siano enti di interesse pubblico , ossia per i sogetti già tenuti all'obbligo di pubblicare la dichiarazione non finanziaria ai sensi del regime previgente								
2)	il 01.01.2025 (o ad una data successiva) per tutte le grandi imprese e società madri di grandi gruppi diverse da quelle di cui al punto 1								
3)	il 01.01.2026 (o ad una data successiva) per le piccole e medie imprese con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive								
4)	il 01.01.2028 (o ad una data successiva) per imprese di paesi terzi								
<p>ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE</p>	<p>Il sogetto incaricato (società di revisione o revisore) della revisione ed attestazione della rendicontazione di sostenibilità⁶ esprime con la relazione le proprie conclusioni circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la conformità della rendicontazione ai principi di rendicontazione ESRS; ◆ la conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità; ◆ nonché la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa⁷. <p>La bozza dello schema del decreto che recepisce in Italia la Direttiva CSRD ha previsto l'introduzione di un apposito articolo⁸ rubricato "Relazione di attestazione della conformità alla rendicontazione di sostenibilità". Le conclusioni della stessa relazione sono basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato.</p> <p> Successivamente, però, all'adozione da parte della Commissione europea dell'atto delegato⁹, l'incarico è finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole.</p> <p>Ai fini della pubblicazione della relazione di sostenibilità da parte della società figlia o della succursale, l'incarico finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformità è conferito ad un revisore della sostenibilità abilitato¹⁰, o a un sogetto autorizzato a norma del diritto nazionale della società madre extra-europea.</p>								
<p>MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CONTROLLO DI QUALITÀ</p>	<p>Il revisore della rendicontazione di sostenibilità incaricato può essere lo stesso revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio o un diverso revisore legale.</p>								

⁶ Abilitato ai sensi del D.Lgs 39/2010.

⁷ Previsti dall'art. 8 del regolamento (UE) 2020/852, Tassonomia Europea.

⁸ L'art. 14-bis inserito di seguito all'art. 14 del D. Lgs 39/2010.

⁹ Di cui all'art. 26-bis, paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2006/43/CE.

¹⁰ Ai sensi del D.Lgs 39/2010.



**DELL'ATTIVITÀ DI
REVISIONE LEGALE**

I revisori della sostenibilità e le società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione rispettano i **principi** di:

deontologia
riservatezza
indipendenza e scetticismo
segreto professionale
obiettività

così come **elaborati da associazioni e ordini professionali** congiuntamente al **Ministero** dell'economia e delle finanze e alla **Consob**.

Di contro, Il **revisore** della **sostenibilità** o il **responsabile chiave** della sostenibilità che effettua l'attestazione per conto di una società di revisione legale **non può**¹¹:

- ◆ **rivestire cariche sociali** negli **organi di amministrazione e controllo** dell'ente che ha conferito l'incarico di attestazione;
- ◆ **prestare lavoro autonomo o subordinato** in favore dell'**ente stesso** svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo.



Tale **divieto** è **esteso** anche ai **dipendenti** e ai **soci**, diversi dai responsabili chiave della sostenibilità, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale, nonché a **ogni altra persona fisica** i cui **servizi sono messi a disposizione** o **sono sotto il controllo del revisore** della **sostenibilità** o della società di revisione legale, nel caso in cui tali **oggetti** siano **abilitati** all'esercizio della **professione di revisore legale**, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di attestazione

Inoltre, con il "**Controllo di qualità**"¹² il **MEF** conferma i **contenuti della disposizione anche per il controllo di qualità** sui revisori della sostenibilità che siano **soci o amministratori** di una **società di revisione** legale o che **collaborino** allo **svolgimento** dell'incarico di **attestazione** in una società di revisione legale, il quale si intende svolto per mezzo del controllo di qualità sulla società di revisione medesima.



In ogni caso, **tali soggetti sono sottoposti direttamente al controllo di qualità** qualora sia loro **personalmente conferito** almeno un **incarico di attestazione**.

**LA RELAZIONE DI
ATTESTAZIONE DI
CONFORMITÀ DELLA
RENDICONTAZIONE
DI SOSTENIBILITÀ**


La **relazione di attestazione**, redatta in conformità ai **principi di attestazione**, comprende:

- 1) un **paragrafo introduttivo** che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro

¹¹ Se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore della sostenibilità o di responsabile chiave della sostenibilità in relazione all'incarico.

¹² Conformemente all'art. 20 del D.lgs. 39/2010.



	normativo di riferimento
2)	una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi professionali di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte
3)	le conclusioni
	<p>Qualora l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sia stata svolta da più revisori della sostenibilità o da più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati dell'attività di attestazione e presentano una relazione e delle conclusioni congiunte.</p> <p> In caso di disaccordo, ogni revisore della sostenibilità o società di revisione legale presenta delle conclusioni in un paragrafo distinto della relazione di attestazione, indicando i motivi del disaccordo.</p> <p>I soggetti incaricati della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità hanno diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di attestazione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.</p>



CONVERSIONE PNRR E PRINCIPALI DISPOSIZIONI URGENTI SUGLI INVESTIMENTI

Con la conversione in Legge del DL denominato "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR¹³" sono state apportate alcune **modifiche al progetto di investimenti "Transizione 5.0"**.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

CONVERSIONE PNRR E PRINCIPALI DISPOSIZIONI URGENTI SUGLI INVESTIMENTI

LE MODIFICHE AL PROGETTO TRANSIZIONE 5.0

Al fine di sostenere il processo di **transizione digitale ed energetica delle imprese**, con il D.L. 2 marzo 2024 è stato istituito, con l'articolo 38, modificato in sede di conversione in legge, il **Piano Transizione 5.0**. In particolare, viene previsto un **contributo**, sotto forma di **credito d'imposta**, a **tutte le imprese** residenti nel territorio dello Stato che negli anni **2024 e 2025** effettuano **nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato**, nell'ambito di **progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici** alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti.

Il credito d'imposta è riconosciuto, per anno e per impresa beneficiaria, nella seguente misura.

MISURA % DEL CREDITO	PER INVESTIMENTI
35%	fino a 2,5 milioni di euro
15%	oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
5%	oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro

Per gli investimenti:

- ◆ effettuati mediante **contratti di locazione finanziaria**: si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
- ◆ nei **beni di cui all'allegato B** alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – beni immateriali 4.0 - utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse: si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista è **rispettivamente aumentata**:

- ◆ al **40 per cento, 20 per cento e 10 per cento**, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni definiti in precedenza;

¹³ Il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.100 del 30 aprile 2024, Suppl. Ordinario n. 19.



	<ul style="list-style-type: none"> ◆ al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni descritti. <p>Le principali modifiche apportate in sede di conversione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il chiarimento sul fatto che per accedere al contributo, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE), apposita documentazione. Si specifica che la certificazione, rilasciata da un valutatore indipendente - rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti - contenga solo l'attestazione, ex ante, della riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolabili. ◆ Il chiarimento che si demandano ad un futuro decreto le modalità attuative. Tale provvedimento dovrà specificare, tra l'altro, il costo massimo ammissibile, in termini di euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in termini di euro/kWh, dei sistemi di accumulo.
<p>MISURA PER FAVORIRE L'ACCESSO AI BANDI PNRR</p>	<p>L'articolo 31-bis, introdotto in sede di conversione in legge, prevede una norma volta ad agevolare l'accesso ai bandi per i finanziamenti PNRR previsti per la realizzazione della misura M2C2 Investimento 1.4, Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare.</p> <p>Si prevede in particolare che i titolari degli impianti che intendono partecipare ai predetti bandi possano ottenere, ove previste, le autorizzazioni ambientali di cui al D.lgs. n. 152/2006 anche in seguito alla definizione della procedura di ammissione al finanziamento PNRR.</p> <p>Si tratta specificatamente dell'autorizzazione ambientale integrata (AIA) ex art. 29-bis e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ex art. 269 D.lgs. n. 152/2006.</p> <p>La norma precisa che in ogni caso tali autorizzazioni devono essere ottenute prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dei predetti impianti.</p>
<p>RIDUZIONE TEMPI DI PAGAMENTO PA</p>	<p>In merito ai pagamenti nella pubblica amministrazione, in seguito alla revisione del PNRR,</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Si riduce da 45 a 30 giorni dalla notifica il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione; ◆ Si riduce il termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all'Amministrazione pubblica destinataria da 60 giorni a 30 giorni; ◆ Si disciplinano, per i ministeri e i comuni con popolazione superiore a 60mila abitanti, i Piani degli interventi necessari. In particolare, i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che, al 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei pagamenti superiore a dieci giorni, sono tenuti ad effettuare





	<p>un'analisi delle cause, anche di natura organizzativa, del proprio ritardo e a presentare piani di intervento.</p>
<p>CONTROLLI SUGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</p>	<p>L'articolo 41 stabilisce la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) dell'elenco delle asseverazioni rendicontate per gli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR comprensive del codice univoco identificativo (codice ASID) attribuito dal portale informatico di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 2020, n. 246, e del Codice unico di progetto (CUP).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="443 633 804 837" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e0f0ff;"> <p>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINANZIATI CON RISORSE PNRR</p> </div> <div data-bbox="820 622 1442 846" style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #f0f0f0;"> <p>PUBBLICAZIONE SITO M.A.S.E. ELENCO ASSEVERAZIONI RENDICONTATE CON - CODICE UNIVOCO IDENTIFICATIVO (ASID) - CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)</p> </div> </div>
<p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI</p>	<p>Il nuovo articolo 41-bis, inserito in conversione, modifica la norma che assoggetta a libera installazione, considerando manufatti strumentali all'attività agricola, taluni impianti fotovoltaici localizzati in aree agricole sopraelevati dal suolo.</p> <p>La norma in <i>questione</i> viene modificata nella parte in cui dispone che l'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore a titolo oneroso del fondo: in particolare l'articolo 41-bis in commento, sostituisce il termine coltivatore, con conduttore.</p>




FISCALITÀ DIRETTA NEI BED AND BREAKFAST

La disciplina normativa dei **B&B** è contenuta nei regolamenti regionali, l'attività ricettiva spesso svolta a conduzione familiare, viene esercitata presso il domicilio del proprietario, offrendo il pernottamento e la prima colazione agli ospiti. L'attività può prendere i connotati di una prestazione di tipo occasionale oppure di una vera e propria attività imprenditoriale con gli **obblighi fiscali** che ne susseguono.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

FISCALITÀ DIRETTA NEI BED AND BREAKFAST	
ATTIVITÀ DI B&B IN FORMA OCCASIONALE	<p>L'attività di B&B può essere esercitata in forma occasionale oppure secondo i connotati di una vera e propria attività commerciale.</p> <p>Destinare parte della propria abitazione come struttura ricettiva per pochi periodi all'anno, senza l'utilizzo di mezzi organizzati, determina l'esercizio dell'attività come occasionale. In tal caso il proprietario dell'immobile non è obbligato ad aprire partita IVA.</p> <p> Il lavoro autonomo occasionale è una forma di attività prestata in maniera saltuaria e sporadica nel corso dell'anno d'imposta, ciò significa che ad esempio, concedere in locazione l'immobile con cadenza di cinque volte al mese per la maggior parte dei mesi dell'anno non rientra nel concetto di attività saltuaria e sporadica.</p> <p>Il lavoro autonomo occasionale consente di non versare i contributi previdenziali, entro il limite soglia di 5.000 euro. Al superamento del limite di reddito, vige l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e l'apertura della Partita IVA.</p> <div style="text-align: center;"><pre>graph LR; A[LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE AL VERIFICARSI DELLE SEGUENTI CONDIZIONI] --> B[Attività sporadica e saltuaria]; A --> C[Limite reddituale pari a 5.000 euro];</pre></div> <p>In generale, per avviare il B&B occasionale,</p> <ul style="list-style-type: none">◆ si devono comunicare:<ul style="list-style-type: none">✓ l'inizio dell'attività alla Questura, e✓ i dati degli ospiti entro 24 ore dal loro arrivo.◆ ci si deve dotare di un bollettario per rilasciare le ricevute ai clienti, e tenere un registro delle presenze.



	<p>Ai fini IRPEF, l'attività svolta in forma autonomo occasionale comporta comunque il rilascio al cliente di una ricevuta semplice non fiscale¹⁴. Tale ricevuta è del tipo madre-figlia, numerata progressivamente, con la data del pagamento.</p> <p>La copia che rimane nelle mani del gestore costituisce reddito imponibile ai fini della dichiarazione dei redditi.</p>				
<p>ATTIVITÀ DI B&B IN FORMA IMPRENDITORIALE</p>	<p>L'attività di B&B può essere svolta anche in forma imprenditoriale, anche se fare della propria abitazione una struttura ricettiva comporta obblighi e adempimenti da parte del proprietario.</p> <p>In primo luogo, sarà necessario aprire la p. Iva, utilizzando i codici Ateco relativi all'attività:</p> <table border="1" data-bbox="443 703 1458 860"> <tr> <td>55.20.51</td> <td>Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence</td> </tr> <tr> <td>55.20.52</td> <td>Attività di alloggio connesse alle aziende agricole</td> </tr> </table> <p>Successivamente sarà necessario presentare comunicazione allo sportello comunale del SUAP la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) e presentare la comunicazione ComUnica al Registro delle Imprese.</p> <p> La gestione di un b&b in forma imprenditoriale, con relativa apertura della partita Iva e iscrizione al registro delle imprese, comporta l'iscrizione alla gestione IVS per artigiani e commercianti dell'Inps.</p> <p>Il Gestore di un bed & breakfast è tenuto a versare all'INPS circa il 24% del reddito imponibile lordo. Non è previsto il versamento di un minimale INPS in caso di fatturato pari a zero.</p> <p>La scadenza delle rate contributive INPS è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 16/05 ◆ 20/05 ◆ 16/11 ◆ 16/02/n+1 	55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence				
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole				
<p>REGIME FORFETTARIO NEL B&B</p>	<p>Il gestore di un B&B può decidere di esercitare la sua attività imprenditoriale usufruendo del regime forfettario. Questo regime prevede il pagamento di una imposta sostitutiva fissa, detta "forfettaria", in luogo delle tradizionali imposte sul reddito quali IRPEF e addizionali regionali e comunali.</p> <p>Tra i vantaggi del regime forfettario ci sono la semplificazione delle pratiche fiscali e contabili, l'assenza di obbligo di tenuta delle registrazioni contabili e la possibilità di usufruire di alcune agevolazioni, come quella relativa alla contribuzione previdenziale.</p> <p>Per aderire a questo regime è necessario soddisfare determinati requisiti, come limiti di reddito e volume d'affari. Inoltre, una volta scelto il regime</p>				

¹⁴ Si ricorda che per gli importi superiori a 77,47 euro è necessario apporre una marca da bollo sulla ricevuta.



forfettario, è importante valutarne la convenienza a seconda della propria situazione economica.

Il **regime forfettario** può essere applicato ai soggetti che nel corso dell'anno rispettino i **seguenti requisiti**:

1)	Ricavi o compensi, calcolati su base annua che non superano 85.000 euro
2)	Le spese sostenute per lavoro accessorio, lavoro dipendente, compensi ai collaboratori (anche a progetto) e pagamenti per prestazioni di lavoro fornite dall'imprenditore o dai suoi familiari, non devono superare complessivamente i 20.000 euro lordi

Anche chi avvia una nuova attività può scegliere il regime forfettario, indicando nella dichiarazione IVA la presunzione di soddisfare i requisiti richiesti.

L'imposta sostitutiva applicata ai ricavi viene calcolata sulla base di coefficienti di redditività previsti dalla normativa sulla base dell'attività prestata.

Nelle strutture ricettive il coefficiente di redditività è pari al 40% come previsto dall'allegato 2 art. 2 comma 10 risultante dal sito Agenzia delle entrate.

Struttura ricettiva B&B regime forfettario

Ricavi 2023: 25.000 euro

Coefficiente di redditività: 40%

Calcolo base imponibile: $25.000 \cdot 40 / 100 = 10.000$ euro

10.000 euro è la base imponibile sulla quale verrà calcolata l'imposta sostitutiva che ricordiamo essere in misura del 5% per i primi 5 anni se l'attività non rientra tra quelle già esercitate precedentemente, per poi passare al 15% dopo i 5 anni (a condizione della sussistenza dei requisiti per l'accesso al regime)

Imposta sostitutiva al 5%: $10.000 \cdot 5 / 100 = 500$ euro

Imposta sostitutiva al 15%: $10.000 \cdot 15 / 100 = 1.500$ euro

Un carico fiscale decisamente lieve quello indicato nell'esempio soprastante, dove abbiamo riportato i due esempi di aliquote al 5 o al 15%; tuttavia dobbiamo ricordare che, aderendo al regime forfettario, **il gestore non potrà portare in detrazione alcuna spesa né tanto meno l'iva pagata.**

SPESE DETRAIBILI NEL REGIME ORDINARIO

Nel caso in cui il gestore della struttura ricettiva decida di optare per il regime ordinario, oppure non rientri nel regime forfettario per superamento dei limiti previsti, si applica il regime ordinario o semplificato. Adottare un regime fiscale ordinario permette di capire che la struttura è sicuramente cresciuta sotto l'aspetto del fatturato, e pertanto si troverà sì a versare l'imposta **IRPEF**, ma avrà la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute e procedere con la liquidazione periodica dell'IVA.

L'IRPEF è un'imposta progressiva per scaglioni e segue le seguenti aliquote percentuali:



- ◆ Fino a 28.000 euro: **23%**
- ◆ Da 28.000 a 50.000 euro: **35%**
- ◆ Oltre 50.000 euro: **43%**

Se prendiamo in esame l'esempio dedicato al regime forfettario possiamo calcolare le imposte dovute qualora la medesima struttura ricettiva si trovi in un regime ordinario.

Struttura ricettiva B&B regime ordinario

Ricavi 2023: 25.000 euro

Aliquota IRPEF applicabile 23%

$25.000 * 23 / 100 = 5.750$ euro

NB: Ricordiamo però come la base imponibile sia oggetto di variazione nel regime fiscale ordinario poiché sarà determinata dai ricavi meno le spese sostenute, dettagliando le fatture dei costi subiti e portando in detrazione le spese stesse. Ipotizziamo che il totale delle spese portate in detrazione sia pari a 8.000 euro.

$(25.000 - 8.000) \times 23\% = 3.910$ IRPEF dovuta

Ecco un **elenco delle principali spese** da portare in detrazione nell'attività imprenditoriale di B&B:

- ◆ Utenze generali;
- ◆ Spese di pulizia;
- ◆ Spese pubblicitarie;
- ◆ Spese per alimenti e bevande;
- ◆ Spese per l'acquisto di arredamento.



AGEVOLAZIONI AGRIVOLTAICO INVIO DELLE DOMANDE DAL 4 GIUGNO

INTRODUZIONE

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato, con [decreto dipartimentale](#), le [Regole Operative¹⁵](#) che disciplinano le **modalità** e le tempistiche di **riconoscimento** degli **incentivi** previsti dal PNRR¹⁶ per la **realizzazione di sistemi agrivoltaici innovativi** in favore degli **imprenditori agricoli** e loro aggregazioni o associazioni temporanee di impresa che includano almeno un imprenditore agricolo. L'incentivo consiste in:

- ◆ **un contributo in conto capitale** nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili;
- ◆ una **tariffa incentivante** applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.

È previsto un unico periodo di presentazione delle istanze di partecipazione, Aste e Registri, a partire **dal giorno 4 giugno 2024 alle ore 12:00 fino al giorno 2 settembre 2024** alle ore 12:00.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo i soggetti che possono fruire dell'agevolazione e i **termini e le modalità** di presentazione delle proposte.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi** sono i **beneficiari** della misura e **chi** sono i soggetti **esclusi**?
2. **Quali** sono le **modalità e i requisiti generali** per l'accesso agli incentivi?
3. Quali sono le **procedure per l'accesso** agli incentivi?
4. **Quali** sono i **criteri di selezione e di ammissione** dei progetti agli incentivi?
5. **Quali** sono i **tempi massimi** per la realizzazione degli interventi?
6. **Quali** sono gli aspetti da rispettare in merito alla **comunicazione di entrata in esercizio degli impianti**?
7. **Quali** sono le **modalità di erogazione delle tariffe** incentivanti?
8. **Quali** sono le **voci di spesa ammissibili**?
9. Questi **incentivi** sono **cumulabili con altri incentivi**?
10. **Quando** il beneficio **può essere revocato**?

DOMANDE E RISPOSTE

¹⁵ relative al [DM Agrivoltaico](#) del 22.12.2023, in vigore dal 14 febbraio 2024.

¹⁶ La misura "Sviluppo agrivoltaico", appartenente alla Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 1.1. del PNRR, ha l'obiettivo di sostenere la realizzazione di **sistemi agrivoltaici di natura sperimentale**.



D.1. CHI SONO I BENEFICIARI DELLA MISURA E CHI SONO I SOGGETTI ESCLUSI?

R.1. I soggetti **beneficiari** della misura sono:

- a) **imprenditori agricoli** come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, **in forma individuale o societaria anche cooperativa**, società agricole¹⁷, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi¹⁸, e associazioni temporanee di imprese agricole;
- b) **associazioni temporanee di imprese**, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).

Attenzione al fatto che per espressa previsione, **non è consentito l'accesso agli incentivi:**

alle imprese in difficoltà ¹⁹ ;
ai soggetti richiedenti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto , decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
alle imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno
ai soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA , aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00
agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure bandite ai sensi del presente decreto. Gli interventi si intendono avviati al momento dell'assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all'ordine delle attrezzature ovvero all'avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.

D.2. QUALI SONO LE MODALITÀ E I REQUISITI GENERALI PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI?

R.2. Per selezionare le iniziative di nuova costruzione meritevoli di accesso agli incentivi, è prevista l'iscrizione in appositi registri o la partecipazione ad aste, in funzione di determinati requisiti soggettivi e oggettivi.

Accedono ai meccanismi incentivanti a seguito di:

- ◆ iscrizione in appositi registri, **nel limite del contingente di 300 MW, gli impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW** nella titolarità dei soggetti beneficiari.
- ◆ **partecipazione a procedure pubbliche competitive**, nel limite del contingente di 740 MW, gli impianti agrivoltaici di qualsiasi potenza nella titolarità dei soggetti beneficiari.

¹⁷ come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

¹⁸ di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

¹⁹ secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014.



Gli impianti di cui sopra che accedono alle procedure bandite ai sensi del presente decreto, garantiscono il rispetto dei seguenti requisiti:

a)	possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto
b)	possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
c)	rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2, lettera a);
d)	garantiscono la continuità dell'attività di coltivazione agricola e pastorale sottostante l'impianto;
e)	gli impianti sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
f)	sono conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, come illustrato nelle regole operative di cui all'articolo 12;
g)	possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento. In caso di associazioni temporanee di imprese, la dichiarazione dell'istituto bancario può riferirsi anche a uno solo dei soggetti che compongono l'ATI.

Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui al comma 3, lettere a) è possibile accedere alle procedure bandite ai sensi del presente decreto presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto.

D.3. QUALI SONO LE PROCEDURE PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI?

R.3. L'accesso agli incentivi avviene attraverso la **partecipazione a procedure pubbliche, telematiche**, distinte in registri e aste, **bandite dal GSE nel corso del 2024**, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, **contingenti di potenza**, eventualmente incrementati dalle quote di risorse e contingenti non assegnati nelle procedure precedenti, nei limiti delle risorse finanziarie.

Ai fini dell'accesso alle procedure:

- ◆ gli impianti rispettano devono rispettare i requisiti di cui sopra,
- ◆ i soggetti richiedenti devono offrire, nell'istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento non inferiore al 2%²⁰.

Le **tariffe di riferimento** sono quelle indicate [all'Allegato 1 del DM Agrivoltaico](#).

Ciascuna procedura prevede un periodo di apertura dei bandi di sessanta giorni, nel quale i proponenti possono presentare domanda di accesso agli incentivi.

Le **graduatorie** sono pubblicate entro i 90 giorni successivi alla chiusura di ogni singola procedura.

D.4. QUALI SONO I CRITERI DI SELEZIONE E DI AMMISSIONE DEI PROGETTI AGLI INCENTIVI?

²⁰ Tale obbligo di offerta di riduzione non si applica per gli impianti che accedono tramite registro.



R.4. Le istanze di partecipazione alle procedure per l'accesso agli incentivi sono inviate al GSE esclusivamente tramite il sito www.gse.it, secondo **modelli** definiti nelle [Regole Operative](#), allegando:

- a) **l'offerta di riduzione della tariffa** di riferimento;
- b) la **documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti**;
- c) la documentazione necessaria a comprovare il **rispetto del criterio di priorità**.

Prima della chiusura della procedura, il **GSE verifica la completezza dell'istanza di partecipazione**, dandone comunicazione degli esiti al soggetto proponente.

Successivamente alla chiusura della procedura, il **GSE**:

- ◆ **esamina la documentazione** trasmessa
- ◆ **conclude la verifica del rispetto dei requisiti** necessari per l'ammissione agli incentivi.
- ◆ **forma una graduatoria** che tenga conto del ribasso percentualmente offerto rispetto alla tariffa di riferimento. L'inserimento in posizione utile nelle graduatorie costituisce impegno al riconoscimento della tariffa spettante e del contributo in conto capitale.

Nel caso in cui le istanze di partecipazione, complessivamente considerate, comportino il superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applica, a parità di riduzione offerta i seguenti ulteriori criteri in ordine di priorità:

- ◆ maggiore percentuale di energia elettrica autoconsumata per alimentare le utenze dell'impresa agricola rispetto alla produzione netta dell'impianto, definita sulla base dei dati di progetto;
- ◆ anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Nel caso in cui per uno stesso impianto sia presentata contestualmente domanda di iscrizione sia alle procedure d'asta che di registro, il GSE nel formare le rispettive graduatorie farà prevalere la richiesta di iscrizione alla procedura d'asta.

Il **GSE pubblica sul proprio sito le graduatorie**, con l'elenco degli impianti selezionati e i criteri di priorità eventualmente applicati.

D.5. QUALI SONO I TEMPI MASSIMI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI?

R.5. Gli **impianti risultanti in posizione utile nelle relative graduatorie** entrano in esercizio **entro diciotto mesi** a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito della procedura e comunque **non oltre il 30 giugno 2026**. Ovviamente, tali termini devono essere considerati al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore.



Il mancato rispetto dei termini comporta **l'applicazione di una decurtazione della tariffa spettante dello 0.5% per ogni mese di ritardo**, nel limite massimo di nove mesi di ritardo e comunque **non oltre il 30 giugno 2026**.

Nel caso in cui anche tali termini non siano rispettati, il GSE dichiara la decadenza del diritto di accesso a tutti i benefici previsti dal presente decreto e, qualora l'impianto venga successivamente riammesso ai meccanismi di incentivazione, applica a tale impianto una riduzione del 20% della tariffa di riferimento vigente.



D.6. QUALI SONO GLI ASPETTI DA RISPETTARE IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI?

R.6. I soggetti titolari degli impianti beneficiari **comunicano al GSE la data di entrata in esercizio degli impianti:**

- ◆ entro i trenta giorni successivi all'avvio dell'esercizio stesso e
- ◆ non oltre il 31 luglio 2026.



La **mancata comunicazione** entro il termine dei trenta giorni **comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa** spettante per il periodo intercorrente tra:

- ◆ la data di entrata in esercizio dell'impianto
- ◆ e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva.

Successivamente all'entrata in esercizio, il soggetto titolare ha facoltà di svolgere una fase di avviamento e collaudo, secondo tempi massimi e modalità dettagliati nelle regole operative, al termine della quale comunica al GSE la data di entrata in esercizio commerciale.

Il GSE, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo, dalla comunicazione di cui sopra, provvede ad erogare gli incentivi con le modalità di cui all'articolo

D.7. QUALI SONO LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI?

R.7. Il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, eroga gli incentivi secondo le seguenti modalità:

GLI IMPIANTI DI POTENZA NON SUPERIORE A 200 KW	GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell'energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l'applicazione del regime di cui sotto.
IMPIANTI DI POTENZA SUPERIORE A 200 KW	<p>l'energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo dell'energia elettrica zonale orario e:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete; ◆ nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti.

Il **GSE eroga gli incentivi per un periodo pari a venti anni**, corrispondente alla vita utile convenzionale degli impianti, considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero da fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.

L'erogazione degli incentivi è sospesa:

- ◆ nelle ore in cui si registrano prezzi di mercato pari a zero, ovvero



- ◆ nelle ore in cui si registrano prezzi negativi, ove previsto nel regolamento del mercato elettrico italiano.

D.8. QUALI SONO LE VOCI DI SPESA AMMISSIBILI?

R.8. Alla comunicazione di entrata in esercizio, devono essere **allegati**:

- ◆ i **titoli di spesa** sostenuta quietanzati, in relazione alla realizzazione dell'intervento, nonché
- ◆ la **documentazione** di dettaglio individuata dalle [Regole Operative](#).

Le voci di spesa ammissibili **sono indicate all'Allegato 3** e sono:

a)	realizzazione di impianti agrivoltaici avanzati (moduli fotovoltaici, inverter strutture per il montaggio dei moduli, sistemi elettromeccanici di orientamento moduli, componentistica elettrica);
b)	fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
c)	attrezzature per il sistema di monitoraggio previsto dalle Linee Guida CREA-GSE, ivi inclusi l'acquisto o l'acquisizione di programmi informativi funzionali alla gestione dell'impianto;
d)	connessione alla rete elettrica nazionale
e)	opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento
f)	acquisto, trasporto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio
g)	studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari
h)	progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera
i)	direzioni lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità lavori;
l)	collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo



Le spese di cui alle lettere da g) a l) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

Il **costo di investimento massimo** di riferimento per l'erogazione del contributo è riportato [all'Allegato 1 del DM Agrivoltaico](#).

Tutte le spese ammissibili devono essere **comprovate con pagamenti effettuati tramite bonifico bancario**. Sono ammesse solo le spese quietanzate **entro la data di entrata in esercizio dell'impianto** e comunque **non oltre il 30 giugno 2026**.

D.9. QUESTI INCENTIVI SONO CUMULABILI CON ALTRI INCENTIVI?

R.9. No, gli incentivi in commento **non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno** comunque denominati destinati ai medesimi progetti. Inoltre, l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto è alternativo al ritiro dedicato²¹ e al meccanismo di scambio sul posto.

²¹ di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003



D.10. QUANDO IL BENEFICIO PUÒ ESSERE REVOCATO?

R.10. I benefici sono **revocati** nei seguenti casi:

- ◆ perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
- ◆ dichiarazioni mendaci contenute nell'istanza di accesso al contributo o rese in qualunque altra fase del procedimento;
- ◆ violazione dei principi generali di DNSH e/o tagging climatico;
- ◆ mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi;
- ◆ realizzazione di un impianto di potenza inferiore a quella ammessa in graduatoria.



RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 26 del 20.05.2024](#)

Codice tributo per l'utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi di cui all'articolo 1, commi da 21 a 25, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 - Ridenominazione del codice tributo "1702"

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana** dalla **n. 109 del 21.05.2024** alla **n. 116 del 24.05.2024** consultabile direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di MAGGIO 2024](#)



LO SCADENZARIO DAL 24.05.2024 AL 07.06.2024

Lunedì 27 maggio 2024²²

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

relativi alle operazioni effettuate nel **mese di aprile 2024**, per i soggetti Iva con obbligo mensile.

Venerdì 31 maggio 2024

I soggetti obbligati all'assolvimento **dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno 2024** devono procedere al pagamento in un'unica soluzione dell'imposta utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-Ep.

Se l'importo dell'imposta di bollo dovuta per il **primo trimestre non supera 5.000 euro**, il versamento può essere effettuato entro il **30 settembre**.

Venerdì 31 maggio 2024

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad **aprile 2024** residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 maggio 2024. Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

- ◆ pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato [Bollonet](#))
- ◆ le [Delegazioni ACI](#)
- ◆ le [Agenzie Sermetra](#)
- ◆ i Punti vendita Mooney
- ◆ Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- ◆ i punti vendita Lottomatica

²² Il termine ordinario del 25, cadendo di sabato fa slittare la scadenza al primo giorno non festivo successivo, ovvero al 27 maggio 2024.



- ◆ le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)
- ◆ Banche e altri Operatori aderenti all'iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- ◆ l'app IO, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.

Venerdì **31 maggio 2024**

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autoveicoli e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto ad aprile 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.

Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Venerdì **31 maggio 2024**

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.



Venerdì **31 maggio 2024**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Venerdì **31 maggio 2024**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati **con riferimento al secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ([Modello INTRA 12](#)), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Venerdì **31 maggio 2024**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/05/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2024**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

Venerdì **31 maggio 2024**

I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 1° trimestre solare del 2023, ovvero:

- ◆ relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo (soggetti mensili);
- ◆ relative al 1° trimestre (soggetti trimestrali)

utilizzando il modello utilizzando il [Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"](#), esclusivamente in via telematica.

Venerdì **31 maggio 2024**

Le imprese di assicurazione e le Imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, devono presentare la **Denuncia dell'ammontare**



complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale precedente, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, previsto dall'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico dell'Agenzia delle Entrate.

Venerdì **31 maggio 2024**

I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater devono provvedere al versamento della **4° rata del debito residuo** che è stato **comunicato dall'Agente della riscossione** per perfezionare la "**definizione agevolata**" dei **carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**.

La norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di **cinque giorni**.

Venerdì **31 maggio 2024**

Prorogato al **31 maggio 2024** (decreto legge 39/2024) il termine ultimo per **perfezionare la procedura di regolarizzazione**. La nuova scadenza è valida:

- ◆ sia per le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti (cioè, quelle previste dalla norma originaria contenuta nella legge di bilancio 2023)
- ◆ sia le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 (cioè, quelle successivamente ammesse dal "decreto Milleproroghe").

Entro tale data vanno rimosse le irregolarità od omissioni e versate le somme dovute.

- ◆ Per quanto riguarda le **violazioni relative all'anno 2021 e a quelli precedenti**, se si opta per la rateizzazione, entro il 31 maggio 2024 bisogna versare le **prime cinque rate** (quelle in scadenza il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023 e il 31 marzo 2024), mentre le restanti tre, maggiorate degli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, continuano a essere dovute, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.
- ◆ Per quanto riguarda invece le **violazioni relative all'anno 2022**, se si sceglie di rateizzare, i termini di pagamento delle tre rate successive alla prima del 31 maggio 2024



rimangono fissati, rispettivamente, al 30 giugno 2024, al 30 settembre 2024 e al 20 dicembre 2024; anche in questo caso, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024.

